



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale
UFFICIO DEL SINDACO

Numero 15 del 28/05/2020

Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50, comma 5 e 54, comma 4 del D. Lgs. 267/2000: “Disciplina della stagione balneare 2020”.

IL SINDACO

Premesso che Trevignano Romano è un Comune a vocazione turistica balneare e pertanto è interesse di questo Ente garantire alla collettività il pieno utilizzo delle spiagge a libera fruizione in sicurezza e nel rispetto delle norme igieniche ed altresì promuovere un’immagine curata del litorale in particolar modo nella stagione estiva in corrispondenza del periodo di maggior afflusso turistico;

Considerato che l’apposito articolato normativo per la regolamentazione della balneazione approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 24/12/2012, è tutt’ora in fase d’istruttoria presso i competenti Uffici al fine di apportare i necessari ed essenziali adeguamenti essendo insufficiente e non pienamente rispondente alle esigenze manifestatesi nel tempo, per il successivo invio della proposta in Consiglio Comunale e che i tempi tecnici non consentiranno la definizione del suddetto regolamento in tempo utile per la sua applicazione nell’attuale stagione turistica 2020;

Ritenuto pertanto assolutamente urgente ed improcrastinabile adottare un’apposita disciplina vincolante finalizzata a garantire la balneazione in sicurezza per la stagione estiva 2020, nonché al fine di tutelare la salubrità dei luoghi, l’igiene pubblica e la pubblica sicurezza della cittadinanza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 riporta all'allegato 17 *Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome del 16 maggio 2020*;

Visto l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 19 maggio 2020, n. Z00042, dove a decorrere dal 29 maggio 2020 sono consentite le attività degli stabilimenti balneari e lacuali, sulle spiagge libere e altre attività a finalità turistico ricreativo che si svolgono sul demanio marittimo e lacuale;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio 29 aprile 2019, n. T00077 trasmesso da parte della Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali – Area Conservazione e Tutela qualità dell'Ambiente, di individuazione e classificazione delle acque destinate alla balneazione e dei punti di monitoraggio, ai sensi del D. Lgs. 116/08 e del Decreto Ministeriale 30.03.2010 come modificato dal Decreto Ministeriale 19.04.2018 relativamente alla stagione balneare 2020;

Vista la necessità di predisporre i requisiti, i limiti e le prescrizioni per la fruizione delle spiagge e la balneazione in sicurezza;

Considerato che ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, il Sindaco è l'autorità competente per le indifferibili questioni attinenti alle materie di sanità e igiene pubblica;

Considerato che ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il Sindaco è autorità competente all'adozione di provvedimenti tesi a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267/2000;

Visto il regolamento di gestione degli arenili;

Visto il D.lgs. n. 152/2006 e succ. integrazioni e modificazioni;

ORDINA

La stagione balneare nel territorio del Comune di Trevignano Romano dal 29 maggio al 31 ottobre è regolamentata come di seguito riportato.

Sulle spiagge del territorio del Comune è vietato:

- a) Praticare qualsiasi gioco (ad esempio calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce ecc.),
- b) Condurre, per tutta la durata della stagione balneare, qualsiasi animale, anche munito di museruola o guinzaglio, salvo quelli di ausilio alle persone diversamente abili e per il controllo del territorio, quali cani da salvataggio, cani guida per non vedenti ecc.. ;
- c) Accendere fuochi, falò, ed esercitare spettacoli pirotecnici;
- d) Gettare/abbandonare sul lago, sugli arenili, rifiuti di qualsiasi genere;
- e) Esercitare attività di lucro (oltre quanto conformemente autorizzato);
- f) Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, senza la prescritta autorizzazione;
- g) Effettuare pubblicità, anche dal lago, a qualsiasi distanza dalla battigia, mediante impiego di megafoni, altoparlanti ed ogni altro mezzo di propaganda acustica, salvo quelle previste nel Regolamento degli arenili;
- h) Sorvolare le spiagge e gli specchi d'acqua, con qualsiasi velivolo, ad eccezione di quelli di soccorso e di polizia, a quota inferiore a 300 metri;
- i) Tenere il volume degli apparecchi di diffusione sonora ad un volume tale da recare disturbo alla quiete pubblica;

- j) Transitare o sostare con qualsiasi veicolo ad eccezione dei mezzi destinati al servizio di polizia, al soccorso o alla pulizia della spiaggia;
- k) Camminare, fare attività sportiva o motoria lungo la fascia di spiaggia denominata battigia;
- l) Usare per qualsiasi motivo la spiaggia dalle ore 21,00 alle ore 06,00;
- m) oltrepassare il limite di 30 metri lineari nell'acqua sia per fare il bagno che con pedalò e pattini;
- n) consumare cibi in spiaggia;
- o) posizionare tra di loro lettini, sdraie e teli da mare ad una distanza inferiore ad 1,00 ml per la spiaggia libera e 1,50 per la spiaggia in concessione;
- p) Di sostare sull'arenile al di fuori degli spazi predisposti dall'amministrazione per il contenimento COVID-19;

Ai fini della sicurezza della balneazione, il territorio del Comune di Trevignano Romano, viene diviso in tre zone:

- **ZONA 1-** Da via di Pratolungo a via Asinelli. In questa zona la stagione balneare ha inizio il 29 maggio e termina il 31 ottobre. La balneazione è consentita dalle ore 8.30 alle 19.30.

In questa Zona i concessionari delle attività di balneazione, sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nelle relative autorizzazioni, e comunque dovranno garantire ed attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio, **ottemperare al DPCM 17 maggio 2020, al D.L. n. 33/2020 e all'Ordinanza R.L. n. 00042 del 19 maggio 2020**, nei periodi temporali sopra indicati, nel rispetto della normativa vigente, ove non risulti assicurato tale servizio, si procederà alla chiusura d'autorità dell'esercizio, fino all'accertamento del ripristino del servizio.

In questa zona tutti i gestori di campeggi, circoli velici, circoli nautici o scuole di sport d'acqua, e tutti i titolari ed i responsabili di tali attività aventi comunque affaccio sul lago, dovranno garantire l'assistenza ai bagnati con personale qualificato nei periodi temporali sopra indicati.

Nei periodi temporali in cui la balneazione non è consentita dovranno issare una bandiera rossa che segnali il divieto di balneazione.

In questa zona, anche al di fuori dei periodi temporali sopra indicati, durante lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, tutti i gestori di campeggi, circoli velici, circoli nautici o scuole di sport d'acqua, e tutti i titolari ed i responsabili di tali attività aventi comunque affaccio sul lago, dovranno garantire i primi soccorsi in caso di incidente, ed, in generale, garantire l'assistenza ai bagnati con personale qualificato.

Nelle aree libere, nelle quali non viene garantito il servizio di salvamento, il Comune dovrà predisporre adeguata segnaletica da posizionare in luoghi ben visibili e redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura:

“ATTENZIONE-BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.

- **ZONA 2-** Da Via degli Asinelli, fino a Montecchio-Poggio delle Ginestre è fatto divieto di balneazione non sussistendo i requisiti minimi per una balneazione in sicurezza; è vietato altresì il bivacco, apprestare ombrelloni, sdraio, sedie, tavolini e sostare per il consumo di alimenti e bevande salvo specifiche autorizzazioni, fatto salvo i tratti di arenile ove insiste attività autorizzata adottando tutte le norme e indicazioni della zona 1;

Nell'ambito della suddetta zona 2, per il tratto di costa su via della Rena individuato tra l'intersezione della stessa con via degli Asinelli e via Morgante, è fatto divieto assoluto di transito e sosta sulla scogliera e sull'arenile per ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica.

In tali aree il Comune dovrà predisporre adeguata segnaletica da posizionare in luoghi ben visibili e redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, riportante i divieti disposti e la seguente dicitura:

“DIVIETO DI BALNEAZIONE”

- **ZONA 3-** Da Montecchio-Poggio delle Ginestre fino al confine con il Comune di Roma la stagione balneare ha inizio il 29 maggio e termina il 31 ottobre. La balneazione è consentita dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle 18.30.

In questa zona tutti i gestori di campeggi, circoli velici, circoli nautici o scuole di sport d'acqua, e tutti i titolari ed i responsabili di tali attività aventi comunque affaccio sul lago, dovranno garantire l'assistenza ai bagnanti con personale qualificato nei periodi temporali sopra indicati.

Nei periodi temporali in cui la balneazione non è consentita dovranno essere issate una bandiera rossa che segnali il divieto di balneazione.

In questa zona, anche al di fuori dei periodi temporali sopra indicati, durante lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, tutti i gestori di campeggi, circoli velici, circoli nautici o scuole di sport d'acqua, e tutti i titolari ed i responsabili di tali attività aventi comunque affaccio sul lago, dovranno garantire i primi soccorsi in caso di incidente, ed, in generale, garantire l'assistenza ai bagnanti con personale qualificato.

Nelle aree libere, nelle quali non viene garantito il servizio di salvamento, il Comune dovrà predisporre adeguata segnaletica da posizionare in luoghi ben visibili e redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura:

“ATTENZIONE-BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.

In caso di inottemperanza verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00, fatti salvi eventuali rilievi penali ai sensi dell'art. 650 c.p.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune e sul sito istituzionale del Comune.

Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si rinvia al **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEGLI ARENILI**, approvato con Deliberazione Comunale n. 39, in data 24 dicembre 2012 e successive modifiche e al **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA**, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 14 luglio 2004.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione e della vigilanza sull'esatta osservanza della presente.

Ai sensi della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del V° Settore – Ambiente Arch. Roberto Mariotti

Contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, ovvero potrà essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data di notifica.

Il presente atto, in virtù di quanto previsto dall'art. 54, comma 4 secondo periodo, del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000, è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Roma.

Trevignano Romano li, 28 maggio 2020

Il Sindaco
Dott.ssa Claudia Maciucchi

